

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria - Presidente

Dott. NONNO Giacomo Maria - Consigliere

Dott. CATALLOZZI Paolo - rel. Consigliere

Dott. TRISCARI Giancarlo - Consigliere

Dott. SUCCIO Roberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27613/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale e' domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso in (OMISSIS), presso lo studio dell'avv. (OMISSIS);

- controricorrente, ricorrente in via incidentale -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 68/14/10, depositata il 24 settembre 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11 aprile 2018 dal Consigliere Paolo Catalozzi.

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

- l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 24 settembre 2010, che ha accolto l'appello proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso per l'annullamento di un avviso di accertamento con cui si recuperava l'i.v.a., in quanto oggetto di indebito rimborso effettuato;

- dalla sentenza impugnata si evince che l'i.v.a. in oggetto si riferiva al primo canone iniziale versato dalla societa' contribuente in adempimento di un'operazione di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile;

- il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto che tale operazione doveva qualificarsi quale leasing traslativo e, in quanto tale, soggetto alla disciplina, anche fiscale, della vendita con riserva di proprietà, per cui venendo in rilievo un acquisto di bene ammortizzabile doveva riconoscersi il diritto al rimborso dell'eccedenza di imposta detraibile;

- il ricorso è affidato a due motivi;

- resiste con controricorso la (OMISSIS) s.r.l., la quale propone, inoltre, ricorso incidentale, affidato a quattro motivi;

#### CONSIDERATO CHE:

- con il primo motivo di ricorso l'Agenzia denuncia l'omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, per non aver la sentenza impugnata indicato gli elementi di fatto e di diritto da cui ha desunto che la volontà delle parti fosse nel senso di concludere un leasing traslativo;

- con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 30, comma 3, lettera c), per aver il giudice di appello ritenuto che, in presenza di un'operazione di leasing traslativo avente ad oggetto un bene ammortizzabile, il diritto al rimborso della relativa i.v.a. in eccedenza potesse esercitarsi nel momento del versamento della rata e non già nel momento dell'acquisto della proprietà;

- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati;

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 30, comma 3, prevede che l'eventuale eccedenza d'imposta a credito di ammontare superiore a 2.582,28 Euro possa essere richiesta a rimborso, totalmente o parzialmente, laddove sussistano i presupposti indicati dal secondo comma di tale articolo, il quale, alla lettera c), menziona il rimborso dell'eccedenza i.v.a. limitatamente all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili;

- secondo un primo orientamento, la giurisprudenza di legittimità escludeva il diritto del concessionario al rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA di importo superiore ad Euro 2.582,28, assolta relativamente a beni ammortizzabili detenuti in virtù di contratto di leasing, in considerazione del fatto che, prima dell'esercizio del diritto di riscatto, non si verificava alcun effetto traslativo a suo favore (cfr. Cass. 24 settembre 2014, n. 20072);

- è stato, però, evidenziato, che la funzione di tale contratto è costituita dal fornire all'utilizzatore la disponibilità economica (con i connessi rischi) del bene oggetto del contratto in modo analogo ad un proprietario;

- è stato, inoltre, sottolineato che un'anticipazione, a fini fiscali, dell'effetto traslativo al momento di effettiva consegna del bene è imposta anche dall'articolo 14 par. 1, della direttiva IVA, il quale riferisce il concetto di "cessione di beni" al trasferimento non alla disponibilità giuridica del bene, ma "del potere di disporre di un bene come proprietario";

- in applicazione di tale disposizione, la giurisprudenza Eurounitaria ha affermato che l'operazione realizzata con la conclusione di un contratto di leasing relativo ad un bene che preveda o il trasferimento di proprietà al conduttore alla scadenza di tale contratto o che il conduttore disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di detto immobile, segnatamente che gli venga trasferita la maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà legale di quest'ultimo e che la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene, va equiparata a un'operazione di acquisto di un bene di investimento (cfr. Corte Giust., 2 luglio 2015, NLB Leasing; Corte Giust. 16 febbraio 2012, Eon Aset Menidjunt);

- tali elementi hanno indotto questa Corte a ritenere che l'utilizzatore ha diritto al rimborso dell'eccedenza detraibile dell'i.v.a. di importo superiore ad Euro 2.582,28, assolta relativamente a beni ammortizzabili

detenuti in virtu' di contratto di leasing, in quanto tale operazione di leasing deve essere equiparata, per detto utilizzatore, all'acquisto di un "bene di investimento" e, quindi, si verifica a suo favore, anche prima dell'esercizio del diritto di riscatto, l'ipotesi di acquisto di un "bene" ammortizzabile prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 30, comma 3, lettera c), (così, Cass. 16 ottobre 2015, n. 20951);

- pertanto, dando seguito a tale ultimo orientamento, va riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso dell'eccedenza detraibile dell'i.v.a., assolta con il pagamento di una delle rate del canone;

- va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale per difetto del requisito della soccombenza, per cui non può essere proposto dalla parte, che, come nel caso in esame, rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, risollevi questioni non decise dal giudice di merito perché non esaminate o ritenute assorbite, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza (cfr. Cass. 22 settembre 2017, n. 22095; Cass. 15 gennaio 2016, n. 574; Cass., ord., 20 dicembre 2012, n. 23548);

- in considerazione del mutamento giurisprudenziale verificatosi sul punto controverso nelle more della trattazione del presente ricorso appare opportuno disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.